



Protocollo informatico

10/03/2020

**Agli Esercizi Commerciali**  
di Tortorici

Oggetto: Coronavirus. **D.P.C.M. 09/03/2020**. Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

In adesione a quanto disposto dalle misure contenute nel D.P.C.M. 09/03/2020 che rimanda ed estende all'intero territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID-19 di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 08/03/2020 all'intero territorio nazionale, a cui si rimanda integralmente per ogni informazione ritenuta utile e necessaria, fermo restando l'invito a mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, per opportuna conoscenza si riporta quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri:

*ART. 1 D.P.C.M. 09/03/2020 estensione dell'art.1 D.P.C.M. 08/03/2020 all'intero territorio nazionale*

*(Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)*

*omissis*

*n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*

*o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;*

*omissis*

*r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*

*ART. 4 D.P.C.M. 08/03/2020*

*(Monitoraggio delle misure)*

*1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.*

*2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.*

*ART. 2 D.P.C.M. 09/03/2020*

*(Disposizioni finali)*

*1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.*

*2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.*

Si raccomanda di attenersi alle direttive impartite dal D.P.C.M. in oggetto al fine di contenere il contagio del COVID-19.

Si confida nella fattiva collaborazione e nel senso di responsabilità, necessari in questo momento delicato che sta vivendo tutta la Nazione.

Il Sindaco  
Emanuele Galati Sardo